



**STRUTTURA**

*Direzione Regionale:* POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT

**PROPONENTE**

*Area:* LEG.SOC.LE ST.RIC. CONT.PR.LIV. INT.FIN.FONDI EUR.

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:**

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socioassistenziali.  
Modifiche alle deliberazioni n. 125 e n. 126 del 24 marzo 2015 e alle deliberazioni n. 1304 e n. 1305 del 23 dicembre 2004.

Oggetto: Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socioassistenziali. Modifiche alle deliberazioni n. 125 e n. 126 del 24 marzo 2015 e alle deliberazioni n. 1304 e n. 1305 del 23 dicembre 2004.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Sport;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale: "Regolamento concernente 'Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328'";

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41: "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2, della l.r. 41/2003 in base al quale la Giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organizzativi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della stessa legge, differenziati per tipologia d'utenza;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304: "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e di Accoglienza notturna, Servizi per la vacanza, Servizi di pronto intervento assistenziale e Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305: “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. 41/2003”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 125: “Modifiche alla DGR 1304/2004: ‘Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all’articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03’ ”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n. 126, concernente “Modifiche alla DGR 1305/2004: “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. n. 41/2003”. Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011”.

CONSIDERATO che, sia la DGR 125/2015 sia la DGR 126/2015, nel modificare rispettivamente la DGR 1304/2004 e la DGR 1305/2004, introducono l’opportunità per i soggetti in possesso del titolo professionale di infermiere di poter operare nelle strutture socioassistenziali nella qualità di operatore sociosanitario per l’erogazione di prestazioni socioassistenziali;

ATTESO che alcune associazioni sindacali rappresentanti gli interessi della categoria degli infermieri hanno manifestato contrarietà a quanto evidenziato nel punto precedente sostenendo che la modifica introdotta produrrebbe una lesione alla dignità ed alla professionalità dell’intera categoria infermieristica ed un’associazione in particolare ha impugnato le suddette deliberazioni davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo unitamente l’adozione di idonee misure cautelari;

RITENUTO di accogliere le osservazioni avanzate dalle associazioni sindacali onde evitare eventuali ritardi nell’applicazione complessiva delle modifiche ai requisiti delle strutture socioassistenziali introdotte con la DGR 125/2015 e la DGR 126/2015;

RITENUTO pertanto di modificare le DGR 125 e 126 del 2015 e, conseguentemente, le DGR 1304 e 1305 del 2004, nelle parti in cui inseriscono il titolo di infermiere nell’elenco dei titoli professionali previsti per poter operare nelle strutture socioassistenziali, sopprimendo le relative disposizioni;

### **DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento di apportare le seguenti modifiche alle deliberazioni n. 125 e n. 126 del 24 marzo 2015 e alle deliberazioni n. 1304 e n. 1305 del 23 dicembre 2004:

A) alla lettera C) del paragrafo I dell’allegato A della DGR 125 del 2015:

- 1) al punto 2, la lettera a) dell’elenco è soppressa;
- 2) al punto 3, la lettera a) dell’elenco è soppressa;

B) all'allegato A della DGR 126 del 2015:

- 1) al punto 2 della lettera C) del paragrafo I, la lettera a) dell'elenco è soppressa;
- 2) alla lettera b) del punto 2 della lettera E) del paragrafo II, la lettera a) dell'elenco è soppressa;
- 3) alla lettera b) del punto 2 della lettera C) del paragrafo III, la lettera a) dell'elenco è soppressa;

C) al paragrafo I.A.2.c dell'allegato alla DGR 1304/2004, come modificato dalla DGR 125/2015:

- 1) nell'elenco contenuto nella parte riguardante l'operatore sociosanitario la lettera a) viene soppressa;
- 2) nell'elenco contenuto nella parte riguardante l'educatore professionale la lettera a) viene soppressa;

D) all'allegato alla DGR 1305/2004, come modificato dalla DGR 126/2015:

- 1) al paragrafo I.A.3.5, nell'elenco contenuto nella parte riguardante l'educatore professionale la lettera a) viene soppressa;
- 2) al paragrafo II.A.3.5, nell'elenco contenuto nella parte riguardante l'operatore sociosanitario la lettera a) viene soppressa;
- 3) al paragrafo III.A.3.5, nell'elenco contenuto nella parte riguardante l'operatore sociosanitario la lettera a) viene soppressa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*